CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

L'anno 2002, il giorno 19 dicembre 2002, alle ore 16.00, nella sede nazionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, si sono riunite le delegazioni trattanti per la stipulazione del contratto integrativo nazionale dei segretari di cui all'art. 4 del CCNL del 16.05.2001.

Le parti, in attuazione dell'art.4, del CCNL del 16.05.2001, il quale prevede al punto f) che la contrattazione collettiva decentrata integrativa abbia ad oggetto i "criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l'accesso e la progressione in carriera, l'aggiornamento e la specializzazione", in via preliminare, facendo seguito a quanto disposto dal CdA nazionale con deliberazione 327/2002, in cui si esprime parere favorevole in merito all'abolizione della percentuale stabilita per l'iscrizione all'albo in fascia A dei segretari partecipanti idonei al corso di cui all'art. 14, comma 2, del D.P.R.465/1997, manifestano piena condivisione delle argomentazioni contenute nel provvedimento e rilevano l'opportunità di rimuovere le attuali preclusioni, prescritte dalla richiamata normativa, relative al numero massimo degli idonei ai corsi di specializzazione organizzati dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione finalizzati all'iscrizione nella fascia professionale B (SPES) ed A (SEFA).

Ce

Sh

Per l'effetto le parti concordano in merito a quanto segue: "Per il conseguimento di idoneità a seguito dei corsi di specializzazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 14 del D.P.R. N. 465/1997, a cui partecipano i segretari, in servizio alla data di entrata in vigore del CCNL del 16 maggio 2001, iscritti alle fasce B e C per effetto della norma di primo inquadramento (art. 35 dello stesso contratto), si prescinde dalle limitazioni percentuali previste dal citato art. 14 del D.P.R. 465/1997".

All'uopo, occorre tuttavia, delineare, in funzione della trasparenza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, criteri oggettivi che consentano di operare una selezione meritocratica tra i partecipanti ai suddetti corsi al fine di impedire un accesso indiscriminato alle prescritte idoneità, in conformità alla *ratio* del D.P.R. 465/1997 e del CCNL di categoria.

Le parti concordano, altresì, sulla necessità di risolvere, con il presente accordo, l'annosa questione relativa alla determinazione dei criteri di calcolo dell'anzianità di servizio ai fini del passaggio alla fascia superiore, dovute all'adozione da parte del CdA nazionale della deliberazione 276/2001 e delle successive deliberazioni 408/2001, 180/2002, 263/2002, 306/2002, consentendo il passaggio alla fascia superiore per tutti i segretari la cui posizione è inquadrabile nella fattispecie descripta

Graen FR-

1/20

dalla deliberazione 276/2001 e cioè che abbiano maturato gli anni di servizio previsti per il passaggio alle fasce professionali "B" ed "A" alla data del primo giugno 2001.

Roma, 19 dicembre 2002

Per la Delegazione trattante di parte pubblic	Per le OO. SS.
Giarluca Susta	Libbrio Iudicello (U.N(S.C.P.) Salvatore Currao (U.N.S.C.P.)
	Antonio Meola (U.N.S.C.P.)
J	Justieus Heole
	Velio Alia (dISL -FPS)
(Alessandro Annibali (CISL FPS)
	Maria De Zio (CISL FPS)
	Carlo Fiordaliso (UIL FPL ANSAL)
	Sauro Brecdiaroli (UIL FPL ANSAL)
	Francesco Bari (UIL FPL ANSAL)
	Gidpol Postiarthi (FP.CGIL)
	Orazio Parisi (FP CGIL)
	Gianguido Santucci (FP CGIL)
	Go Couturai

Dichiarazioni a verbale

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione dei ritardi con cui si è conclusa la contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale riferita al Cenl 1998/2001, la sottoscrizione del presente accordo può essere considerata disciplina esaustiva delle materie retributive riconnesse ai livelli decentrati nazionali e regionali.

E' fatta comunque salva la facoltà delle parti regionali di stipulare accordi di dettaglio, fermi restando i limiti economici fissati agli art. 1 e 2 del presente accordo.

Dichiarazione congiunta n.2

Le parti si danno reciprocamente atto che la nuova disciplina in materia di reggenze è espressamente finalizzata alla effettiva copertura delle sedi e ad assicurare concrete opportunità di inserimento ai segretari in disponibilità e ai nuovi iscritti all'albo (COA). Conseguentemente le parti riconoscono la necessità di introdurre opportune ed adeguate regole atte a disciplinare il ricorso al convenzionamento delle sedi di segreteria attivando, allo scopo, il confronto in merito alle ipotesi scaturite in tema dagli incontri ANCI/AGES.

Dichiarazione congiunta n. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che le Sezioni Regionali dell'AGES nel dare attuazione alle regole introdotte dall'art. 3 del presente accordo potranno conferire incarichi di reggenza, in caso di mancanza nel proprio ambito di segretari in disponibilità, a quelli di altre sezioni regionali, con precedenza a quelle confinanti, sulla base di criteri predeterminati dall'AGES previo confronto con le oo.ss..

Dichiarazione congiunta n. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che le regole introdotte dall'art. 3 del presente accordo saranno oggetto di monitoraggio statistico e di attenta verifica funzionale sino alla stipulazione del nuovo CCNL, nel quale potranno essere confermati od ulteriormente modificati.

Dichiarazione delle OO.SS.

CGIL-CISL-UIL e UNSCP si impegnano affinché sin dal prossimo Conl 2002/2005 il sistema delle relazioni sindacali sia strutturato in maniera tale da evitare i ritardi accumulati con il Cenl 1998/2001.